

ACCORDO QUADRO

Tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia (di seguito denominata “**ARPA Sicilia**”) con sede e domicilio fiscale in Palermo, in Lungomare Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, 90149, partita IVA: 05086340824, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it., legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Infantino giusta nomina di cui al D.A. n. 037/GAB del 04/03/2021

e

L'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata “**UNIMe**”), con sede a Messina, in Piazza Pugliatti, 1 – 98122, C.F. 80004070837, P.I. 00724160833, PEC protocollo@pec.unime.it, legalmente rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari;

di seguito denominate anche le “**Parti**”

PREMESSO

che ARPA SICILIA:

- è ente strumentale della Regione Siciliana, istituita dall'Art. 90 della Legge n. 6 del 3 maggio 2001 dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici;
- svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la nuova Legge n. 132 del 28 giugno 2016, quali attività di protezione, controllo e monitoraggio degli

	ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale, nonché	
	accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione,	
	documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione	
	ambientale;	
	–che con la Legge n. 132 del 28 giugno 2016, è stato istituito il Sistema	
	nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fa parte	
	l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di	
	Bolzano per la protezione dell'ambiente, tra cui ARPA Sicilia;	
	che l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI Messina:	
	–è un Ateneo del sistema universitario italiano con sede a Messina	
	–realizza attività di alta formazione, didattica, ricerca, trasferimento delle	
	conoscenze e public engagement nel territorio regionale;	
	–promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze	
	didattiche e scientifiche con altri enti, pubblici e privati, italiani e/o esteri,	
	che favorisca l'apertura del territorio e la realizzazione di fattori di	
	competitività del sistema territoriale;	
	–promuove politiche integrate università-territorio, mirate al governo di	
	questioni di comune interesse come, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo: salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi e	
	dei beni culturali e ambientali, rilancio dell'imprenditorialità, sostenibilità,	
	coesione territoriale e integrazione culturale, digitalizzazione,	
	internazionalizzazione;	
	–persegue la Terza Missione per il conseguimento delle finalità di sviluppo	
	sociale ed economico del territorio e di valorizzazione delle risorse umane,	
	2	

ambientali, culturali e tecnologiche attraverso rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituzione di centri interuniversitari, partecipazione a consorzi, nonché altre forme associative non commerciali comunque nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e ricerca;

–svolge attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio regolate da specifici contratti, convenzioni o rapporti associativi con soggetti pubblici e/o privati;

–ha, tra i propri Centri e Dipartimenti, riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nei campi delle scienze giuridiche, dell'ingegneria, dell'informatica, delle scienze in genere e di quelle ambientali, della prevenzione e protezione ambientale, nonché in tutti i settori scientifici disciplinari connessi, nelle discipline correlate ai temi economico-gestionali e dei processi comunicativi avanzati;

PRESO ATTO

– dell'esigenza, in continua crescita, di approfondire le tematiche legate all'ambiente e alla salute, in ragione della correlazione intercorrente tra questi due ambiti e delle ricadute sulla collettività;

–delle collaborazioni già in essere fra le Parti:

i) nel campo dell'alta formazione, attraverso lo svolgimento di insegnamenti da parte di personale di ARPA nell'ambito di corsi di studio di UNIME e attraverso lo svolgimento di tirocini formativi di studenti di UNIME presso le strutture di ARPA;

ii) nel campo della ricerca, in tema di salute e ambiente anche

attraverso la presentazione di proposte progettuali congiunte;

CONSIDERATO

–che la Sicilia si trova a dover affrontare nuove e più efficaci modalità di cooperazione al fine di attivare incisiva governance, multilivello e multiattore, adeguata alle sfide di competitività, coesione e qualità che pongono l’attuazione del PNRR, del PNC e l’efficace utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee;

–che per uno sviluppo equo, duraturo e sostenibile e per il posizionamento competitivo della Sicilia nel panorama europeo e mediterraneo, occorre promuovere un'integrazione efficace e di qualità tra istituzioni di governo del territorio, sistema della formazione e ricerca e mondo del lavoro finalizzata a porre le condizioni per la creazione di valore sul territorio, anche intervenendo congiuntamente alla risoluzione dei fattori ostativi o limitativi dello sviluppo;

RAVVISATO

–l’interesse reciproco di promuovere una partnership istituzionale tra ARPA Sicilia e l’Università degli Studi di Messina:

✓ quali soggetti altamente qualificati, nell’ambito della ricerca in materia di salute e di sostenibilità ambientale;

✓ per la valenza strategica di attivare un percorso finalizzato all’attuazione di un modello di sviluppo orientato all’ideazione e produzione di beni e servizi fondati sul valore della sostenibilità ambientale, della salute dell’uomo, degli ecosistemi e della biodiversità;

✓ per le rispettive finalità istituzionali, di instaurare forme di collaborazione che promuovano tutte le possibili sinergie per lo svolgimento di attività di ricerca, che sviluppino strategie innovative per la ricerca, l'alta formazione e il trasferimento tecnologico, in coerenza con le linee programmatiche di Industria 4.0.;

RITENUTO

–di attivare percorsi d'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative;

–di supportare la realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su alcune aree tematiche di rilievo e l'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle azioni della Strategia Intelligente per l'Innovazione;

–di rafforzare e qualificare la domanda di innovazione della PA e generare soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs;

–di rivitalizzare la produttività e la competitività della Regione, attraverso il sostegno alla ricerca, all'innovazione e alla diffusione della tecnologia in settori driver quali la sostenibilità ambientale e la salute dell'uomo, i cambiamenti climatici;

–di favorire la transizione digitale e lo sviluppo socioeconomico della Regione Siciliana indirizzando i risultati della ricerca e dell'innovazione in un vantaggio competitivo per il sistema produttivo, ottimizzando i benefici per i cittadini, rafforzando la capacità produttiva, di introdurre

	innovazione e tecnologie per accelerare e favorire l'industrializzazione	
	della ricerca pubblica e privata e per attrarre investimenti;	
	–di favorire la formazione e trasferimento tecnologico negli ambiti della	
	Sostenibilità ambientale, Salute e Biodiversità, dei cambiamenti Climatici	
	anche al fine di promuovere, coordinare ed eseguire progetti comuni di	
	ricerca scientifica;	
	VISTO	
	–l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le	
	Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per	
	disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse	
	comune;	
	–l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del	
	quale gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano	
	nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, di cui al medesimo	
	decreto, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) interviene	
	esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche	
	con competenze diverse;	
	b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di	
	compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica	
	esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra	
	prestazioni;	
	c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur	
	nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione,	
	purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola	
	6	

	delle amministrazioni aderenti;	
	d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul	
	mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla	
	cooperazione.	
	PRESO ATTO dell’orientamento dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione	
	(ANAC) giusta delibera n. 567 del 31 maggio 2017 e delibera n. 619 del 4 luglio	
	2018) e, dopo l’entrata del nuovo Codice degli appalti, delibera n. 66 del 17	
	gennaio 2024: <i>“l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse</i>	
	<i>pubblico, effettivamente comune ai partecipanti; alla base dell’accordo deve</i>	
	<i>esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari</i>	
	<i>tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come</i>	
	<i>ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio</i>	
	<i>corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all’accordo</i>	
	<i>non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme</i>	
	<i>comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi</i>	
	<i>e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri”;</i>	
	CONSIDERATO	
	– che, nello specifico, è comune interesse delle parti collaborare all’attività di	
	ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, nell’ambito della	
	sostenibilità ambientale, Salute e Biodiversità e cambiamenti Climatici e	
	che tale collaborazione risulta lo strumento più idoneo per il perseguimento	
	dei reciproci fini istituzionali;	
	– che, pertanto, il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica	
	a beneficio e vantaggio della collettività, che dall’accordo tra le parti è	
	7	

	finalizzato ad una reale divisione di compiti e responsabilità, in relazione	
	alle rispettive funzioni istituzionali;	
	– che le attività correlate al presente accordo potranno prevedere	
	movimentazioni finanziarie che costituiscono ristoro delle eventuali spese	
	effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento	
	di un corrispettivo;	
	– che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di	
	collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del	
	decreto legislativo 36/2023 e dell’articolo 15 della legge 241/1990, nel	
	rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si	
	rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-	
	finanziari della collaborazione di cui trattasi con apposito accordo;	
	Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate, si	
	conviene e si stipula quanto segue.	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 – Finalità e Oggetto dell’Accordo di Collaborazione	
	La presente Convenzione costituisce il quadro di riferimento entro cui si	
	svilupperà la collaborazione tra ARPA Sicilia e UNIME, da concretizzarsi nel	
	reciproco supporto all’attività di ricerca, formazione e trasferimento	
	tecnologico, nell’ambito della sostenibilità ambientale, Salute e Biodiversità	
	cambiamenti Climatici, finalizzata all’ottimizzazione delle rispettive	
	infrastrutture ed all’attivazione di nuovi percorsi funzionali alla ricerca e	
	all’innovazione, anche per il tramite di nuove progettualità a valere delle	
	8	

	risorse del PNRR, del PNC e della nuova programmazione finanziaria	
	2021/2027.	
	Le Parti si impegnano a sviluppare ed eseguire congiuntamente attività di	
	collaborazione finalizzate alla promozione e gestione delle problematiche	
	sanitarie e ambientali, alla promozione delle attività correlate all'integrazione	
	salute-ambiente, nonché ogni attività connessa a migliorare l'organizzazione	
	degli uffici e l'azione amministrativa per il raggiungimento di obiettivi	
	comuni nell'ambito della sostenibilità ambientale, Salute e Biodiversità,	
	cambiamenti Climatici e nel rispetto delle rispettive competenze.	
	Le Parti si impegnano a collaborare sui temi di comune interesse di cui ai	
	precedenti commi, compatibilmente con la disponibilità delle proprie risorse,	
	avvalendosi delle proprie competenze, delle proprie strumentazioni e del	
	proprio personale e, qualora reputino necessario reperire ulteriori particolari	
	professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di competenze esterne.	
	Le attività di studio e ricerca saranno svolte con il personale di entrambe le	
	parti sia presso le strutture dell'Università che presso quelle di ARPA.	
	Per ciascuna delle iniziative che verranno attivate, in tali ambiti, le Parti	
	s'impegnano a definire appositi Accordi attuativi, che costituiranno parte	
	integrante del presente accordo.	
	Art. 3 - Attuazione	
	Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione, ARPA Sicilia e UNIME	
	si impegnano congiuntamente:	
	- a promuovere lo scambio di informazioni, documenti, di know-how e competenze	
	nell'ambito della sostenibilità ambientale, Salute e Biodiversità, anche al fine della	
	formazione e aggiornamento del personale in servizio;	
	9	

	- a promuovere lo scambio di reti dell'innovazione e della consocenza;	
	- a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle	
	rispettive strutture e laboratori, e l'uso delle attrezzature che si rendano necessarie per	
	l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche,	
	nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2	
	e, pertanto, a mettere a disposizione, nel rispetto delle proprie regolamentazioni di	
	accesso e di utilizzazione, le strutture di cui dispongono, inclusi i propri laboratori e le	
	strumentazioni scientifiche;	
	- a promuovere l'aggiornamento del proprio parco strumenti anche attraverso sistemi	
	di automazione e di controllo da remoto che ne ottimizzino l'utilizzo a regime e la	
	condivisione senza soluzione di continuità;	
	- a promuovere la formazione del proprio personale all'uso delle strumentazioni	
	scientifiche di avanguardia;	
	– ad organizzare incontri, seminari, conferenze, workshop, master,	
	nonché ad elaborare e realizzare progetti di ricerca in collaborazione su	
	tematiche di mutuo interesse;	
	– a fare svolgere presso le strutture di ARPA, agli studenti ed ai laureati	
	dell'Università degli Studi di Messina, nel rispetto delle vigenti norme	
	e dei pertinenti regolamenti dell'Università: tirocini curriculari; tirocini	
	formativi e di orientamento.	
	Nessun diritto e/o pretesa di esclusiva può nascere dalla presente Convenzione	
	con riferimento agli ambiti di reciproco interesse. La presente Convenzione,	
	10	

infatti, non fa venir meno la piena autonomia di ciascuna Parte che potrà comunque continuare a svolgere senza alcuna limitazione la propria attività e potrà decidere se sviluppare determinate attività autonomamente o congiuntamente a terzi.

Art.4–Risorse umane e strumentali

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente atto, nelle forme da concordare ai sensi del presente Accordo e delle vigenti norme, ARPA potrà collaborare nei dottorati di ricerca, nella progettazione e attuazione di specifiche linee di ricerca, nell'accoglienza del tirocinio e nel finanziamento di borse di studio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ARPA potrà finanziare:

- dottorati su progetti di ricerca e sperimentazione;
- borse di Studio, Tirocini e tutoraggio per tesi di Laurea Magistrale;
- avvio di filoni di Ricerca e Sviluppo sulle tematiche richiamate nelle premesse e nell'art. 2;
- contratti di lavoro a tempo determinato o atipico quali assegni/borse/contratti di ricerca, posti di ricercatore/ricercatrice, tecnologi, tecnici di laboratorio o altre tipologie di personale di supporto alla gestione di progetti di ricerca;
- ospitare attività formativa e di docenza nell'ambito dei corsi di laurea;
- promuovere master nazionali e/o internazionali, anche tramite l'ausilio di piattaforme didattiche a distanza;
- formazione del personale all'utilizzo delle strumentazioni messe a disposizione ai fini della realizzazione delle attività congiunte;

– aggiornamento e la manutenzione delle risorse strumentali messe a disposizione ai fini della realizzazione delle attività congiunte, da ripartirsi per le quote di spettanza.

ARPA potrà altresì installare la propria strumentazione, anche di nuova acquisizione, presso i laboratori di UNIME ai quali avrà accesso non esclusivo, consentendone l'utilizzo anche a personale di UNIME.

UNIME potrà attivare borse di avviamento alla ricerca, contratti di ricerca, e potrà reclutare unità di personale a tempo determinato o atipico i cui oneri saranno sostenuti da ARPA previa sottoscrizione di apposito accordo che definisca unità, competenze e risorse economiche correlate. Le borse di avviamento e le unità di personale potranno essere attivate con emissione, da parte di UNIME di apposite procedure di evidenza pubblica, in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. ARPA Sicilia, al fine del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, assumerà a proprio carico gli oneri per il finanziamento delle borse o dei contratti che si riterrà di attivare e per il pagamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato o atipico che si riterrà di assumere.

UNIME potrà altresì installare la propria strumentazione, anche di nuova acquisizione, presso i laboratori di ARPA ai quali avrà accesso non esclusivo, consentendone l'utilizzo anche a personale di ARPA.

Art. 5 – Decorrenza, Durata e Recesso

La presente Convenzione viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90 e trasmessa tramite posta elettronica certificata. Entrerà in vigore dalla data dell'ultima

sottoscrizione e avrà durata di 5 anni ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'Organo competente. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione da notificare mediante Pec. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite o su quelle in corso di esecuzione.

Art. 6 – Obblighi tra le parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo.

Le parti, oltre che del personale strutturato, potranno avvalersi anche di altro personale esterno all'amministrazione per il raggiungimento dei fini contrattuali, in particolare potrà impiegare borse di studio e contratti a tempo determinato nell'ambito delle risorse economiche che verranno rese disponibili da ARPA Sicilia per tali finalità.

Tutto il personale UNIME che si rechi presso ARPA Sicilia nonché il personale di ARPA Sicilia che si rechi presso UNIME e vi svolga attività oggetto della presente convenzione, sarà coperto da assicurazione, a carico dell'ente di appartenenza.

Art. 7 – Responsabilità

Il personale di UNIME e ARPA Sicilia, che si rechi presso la sede dell'altro Ente per partecipare ai lavori relativi alla presente Convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza ivi presenti.

Ciascuna Parte si assume la responsabilità per eventuali danni che dovessero essere provocati da proprio personale o da propri ospiti alle persone, alle infrastrutture o alle attrezzature messe a disposizione dall'altra Parte.

A tal fine, le Parti concordano che, prima dell'avvio di qualunque attività riconducibile alla presente Convenzione, provvederanno ad informare e rendere edotto il proprio personale, dipendente e non, dei rischi specifici legati alle prestazioni da eseguire; a tal riguardo dichiarano altresì di avere a disposizione tutti i mezzi e le conoscenze relativi alla prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro e che il proprio personale è coperto dalle assicurazioni di legge.

Art. 8 - Uso dei risultati di studi o ricerche

I risultati scientifici e tecnici delle attività comuni saranno di proprietà, con pari quota, delle Parti sottoscrittrici della presente Convenzione che avranno il diritto di utilizzarli per le proprie attività istituzionali.

I risultati della collaborazione nell'ambito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di

congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque, la Parte interessata sarà tenuta a citare la Convenzione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'esecuzione del presente Accordo in osservanza delle norme e dei principi stabiliti dal Reg. (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, come modificato con D.Lgs. del 10/08/2018 n. 101.

Le Parti contraenti sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali, verificando e aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR; inoltre, le Parti sono tenute a eseguire tutti gli adempimenti previsti per i Titolari del trattamento e, in particolare, al rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1, del GDPR. Il conferimento di tali dati è indispensabile per adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi all'esecuzione del presente Accordo.

I dati forniti dalle Parti potranno essere trattati anche con modalità elettroniche e conservati in archivi cartacei e/o informatici.

Inoltre, ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte

fornisce le seguenti informazioni per quanto di propria competenza.

Per il UNIME il Titolare del trattamento è la Prof.ssa Giovanna Spatari. Il Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD) è la Dott.ssa Daniela Prestipino, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica rpd@unime.it, PEC: protezionedati@pec.unime.it, recapito 0906768355.

Per ARPA Sicilia, il Titolare del trattamento è il Dott. Vincenzo Infantino.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è l'avvocato Leo Stilo, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica rdp@arpa.sicilia.it, recapito cell. +39 3928402050.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo. L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti

Art. 11 - Nomina dei responsabili

Le Parti designano quali responsabili del presente Accordo di Collaborazione:

- Per UNIME, i Prof.ssi Anna Romeo e Vittoria Berlingò, Professori ordinari di Diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti”;

- Per l'ARPA Sicilia, Ignazio Cammalleri, Direttore della UOC Ricerca, Innovazione, Biodiversità e Trasformazione digitale e dott.ssa Rosanna Maria Stefania Costa, funzionario afferente alla medesima UOC.

Art. 12–Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/10.

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di legge.

Art.13 - Risoluzione

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione e dai successivi accordi attuativi possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dalle Parti con la presente Convenzione. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la presente Convenzione si intenderà risolta.

Art. 14 - Registrazione

La presente Convenzione, redatta in formato elettronico, è approvata e sottoscritta dalle Parti con firma digitale valida e non revocata. Verrà

sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

La presente Convenzione, è soggetta, altresì, ad imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale a cura di UNIME giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per ARPA Sicilia,

il Direttore Generale:

Vincenzo Infantino

Per UNIME

La Rettrice

Giovanna Spatari